

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25428 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 16/09/2026

*Oggetto: processo tributario
– notificazione dell'atto di ap-
pello presso il domicilio eletto*

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23553/2025 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

contro

FALLIMENTO DELLA EDILTEKNA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l., in persona dei curatori fallimentari Giacomo Giustolisi, Simone Melato ed Enrico Giucastro, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ilardo

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 3218/17/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 2/5/2025.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – La Ediltekna Costruzioni Industriali S.r.l. in amministrazione straordinaria impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania un avviso di accertamento con il quale era stato rettificato l'imponibile ai fini Iva per l'anno 2010 quale conseguenza del rilievo dell'indebita applicazione del regime del *reverse charge* ad un'operazione di vendita immobiliare.

2. – Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.

3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, investita dell'appello dell'Agenzia delle entrate, lo dichiarò inammissibile poiché notificato alla parte personalmente presso gli uffici dell'amministrazione straordinaria, anziché presso il suo difensore costituito in primo grado.

4. – Avverso tale ultima pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui il Fallimento della Ediltekna Costruzioni Industriali S.r.l. ha resistito con

controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente in ragione di un’asseritamente erronea indicazione della parte a cui il ricorso andava notificato, che non è la Ediltekna Costruzioni Industriali S.r.l. in amministrazione straordinaria, come affermato dall’Agenzia ricorrente, bensì il Fallimento della Ediltekna Costruzioni Industriali S.r.l.

A questo riguardo deve osservarsi – anche a prescindere dal fatto che nella sentenza impugnata viene indicata come parte appellata la Ediltekna S.r.l. in persona dei suoi commissari straordinari – che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di dar seguito, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto dello stesso (Cass. n. 7551/2005; conf. Cass. n. 254/2006).

È stato inoltre affermato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai fini dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti

dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata (v. anche Cass. n. 8778/2023).

Alla luce dei principi testé esposti, non può revocarsi in dubbio che il ricorso, peraltro regolarmente notificato presso il difensore della contribuente nel giudizio d'appello, non sia affetto dal denunciato vizio di inammissibilità giacché gli ampi e puntuali riferimenti ivi contenuti all'intera vicenda giudiziaria e agli atti dei precedenti gradi di giudizio consentono una sicura identificazione della parte contro cui il ricorso deve intendersi diretto, che è il Fallimento della Ediltekna Costruzioni Industriali S.r.l., stante il decreto del 23 aprile 2018 che ha dichiarato aperta la procedura fallimentare nei confronti della detta società e di cui la stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dato atto dichiarando, con ordinanza del 26 settembre 2023, l'interruzione del giudizio. A testimonianza di tale inequivoca identificazione sta, del resto, l'avvenuta costituzione del Fallimento nel presente giudizio di cassazione.

2. – Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, deve pure escludersi che il ricorso sia inammissibile perché riprodotto pagine di atti e provvedimenti dei precedenti gradi di giudizio, trattandosi di riproduzioni necessarie a soddisfare il requisito di specificità del ricorso, cioè a rendere chiaro e a dimostrare, proprio attraverso il richiamo degli atti, i denunciati errori del Giudice d'appello.

3. – Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello erariale siccome non notificato al difensore in primo grado della contribuente, sebbene l'appello fosse stato regolarmente notificato presso gli uffici della procedura di amministrazione straordinaria, presso i quali la parte contribuente aveva eletto il proprio domicilio sin dall'originario ricorso.

4. – Il motivo, con il quale viene più esattamente denunciato un *error in iudicando de iure procedendi*, è fondato.

4.1. – Va precisato che, quanto all'individuazione del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali, cioè del ricorso in appello, questa Corte ha precisato (Cass. n. 4233/2017) che si applica la disciplina dettata per il processo tributario dall'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto a quella prevista dall'art. 330 c.p.c., concernente soltanto il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali (cfr. Cass., sez. un., n. 14916/2016).

Ai sensi del menzionato art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, «*le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio*», sicché la notifica dell'atto di appello, in caso di elezione di domicilio, deve ivi essere prioritariamente eseguita (Cass. n. 14549/2018).

Si è inoltre chiarito che, in forza della prevalenza dell'art. 17 cit. rispetto al disposto di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c., nel giudizio tributario l'elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto, non necessariamente presso il difensore (Cass. n. 24376/2025); tanto che, anche ove effettuata presso quest'ultimo, essa non viene meno con l'estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall'albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri-doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall'atto di elezione. (Cass. n. 20474/2011).

4.2. – Nella specie è pacifico, oltre che documentalmente provato, che nel giudizio di primo grado la contribuente avesse eletto domicilio non già presso il proprio difensore, bensì presso gli uffici della procedura di

amministrazione straordinaria siti in Catania, alla via Del Rotolo n. 46: sicché ivi (e non presso il difensore) doveva essere notificato l'appello.

Né rileva il fatto che al momento della notificazione dell'appello, nell'ottobre 2016, fosse intervenuta dichiarazione di fallimento della Ediltekna Costruzioni Industriali S.r.l. (revocata pochi mesi dopo, come pure dà atto la sentenza impugnata) giacché, essendo pacificamente intervenuto il fallimento nelle more del termine per appellare, trovava applicazione il principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, quale sancito dall'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. un., 14916/2016).

4.3. – La Corte regionale, nell'affermare che l'appello erariale era inammissibile poiché non notificato presso il difensore in primo della contribuente, si è posta in contrasto con i suesposti principi: ciò che rende necessario un nuovo esame della vicenda controversa, ivi comprese le deduzioni difensive riproposte dal contribuente nel controricorso, cui provvederà la fase di rinvio.

5. – L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri due, con i quali la ricorrente, da un lato, ha proposto, sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, la medesima censura sopra esaminata, dall'altro, ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, rilevata la supposta nullità della notifica dell'appello, lo ha dichiarato inammissibile invece di assegnare un termine per la sua rinnovazione.

6. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri due; va quindi cassata l'impugnata sentenza e rinviato, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida